

TRIBUNALE DI TRENTO

Il collegio composto dai magistrati:

ALDO	GIULIANI	Presidente
MONICA	ATTANASIO	Giudice rel.
ADRIANA	DE TOMMASO	Giudice

nel giudizio di omologa della domanda di concordato preventivo presentata da [REDACTED] Bitumi S.p.A., ha pronunciato il seguente

DECRETO

[REDACTED] Bitumi S.p.A. (d'ora in poi [REDACTED]), dopo aver presentato, in data 4 luglio 2013, domanda di concordato con riserva ex art. 161, comma 6°, l. fall., il 23 dicembre 2013, nel termine assegnato da questo Tribunale, ha provveduto a depositare la proposta ed il piano con il relativo corredo documentale, integrati da memoria ed ulteriore documentazione depositate in data 4 febbraio 2014 – che rendevano superflua la convocazione della debitrice a chiarimenti nel frattempo disposta dal Giudice Delegato

Con decreto del 6 febbraio 2014 il Tribunale ammetteva la società alla procedura di concordato, provvedendo alla nomina del Giudice Delegato e del Commissario Giudiziale, determinando il termine ex art. 181, comma 2°, l. fall. in otto mesi in considerazione della complessità della procedura, e fissando l'adunanza dei creditori per il giorno 9 maggio 2014, poi differita al 20 giugno 2014 onde consentire, al Commissario, di ultimare le proprie verifiche in vista del deposito della relazione ex art. 172 l. fall., e, alla debitrice, di effettuare alcune precisazioni in ordine alla domanda presentata – cui essa provvedeva con atto depositato in data 6 giugno 2014.

In sede di adunanza si dava apertura alle operazioni di voto, e, successivamente allo scadere del termine di venti giorni, il Commissario dava comunicazione del

raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 177 l. fall.: il concordato era stato approvato dal 99,99% dell'ammontare totale dei crediti dei chirografi ammessi al voto; esso aveva inoltre ricevuto l'assenso del 100% dei creditori inseriti nelle classi prima e seconda, e del 99,99% dei creditori inclusi nella terza classe (i soli voti contrari venivano espressi da titolari di crediti per € 3.667,38 appartenenti alla terza classe, rappresentanti lo 0,009% del totale dei creditori ammessi al voto e lo 0,011% dei creditori di terza classe).

Fissata l'udienza di omologa per il giorno 23 ottobre 2014, la debitrice si costituiva ritualmente ed il Commissario depositava il parere di cui all'art. 180 l. fall.

In precedenza il Commissario, rilevato che l'andamento della gestione della società presentava degli scostamenti rispetto alle previsioni del piano concordatario, suscettibili di comportare un lieve ritardo rispetto alla tempistica dei pagamenti ivi stabilita, inviava comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 179, comma 2°, l. fall., avvisandoli della possibilità di modificare il voto in precedenza espresso entro la data fissata per l'omologa.

A seguito di tale comunicazione altri due creditori, titolari di crediti per complessivi € 66.925,53, facevano pervenire manifestazione di voto contrario, sì che le maggioranze raggiunte rimanevano così definite: 99,83% del totale dei crediti ammessi al voto; 100% per i creditori delle classi prima e seconda, e 99,78% per i creditori della classe terza.

Nessun creditore o terzo interessato proponeva opposizione, malgrado la ritualità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza ai creditori dissenzienti, e la regolare pubblicazione del medesimo decreto nel registro delle imprese.

Il concordato proposto da [REDACTED] è un concordato, con classi, in continuità, che prevede peraltro la liquidazione di alcuni asset. La società si ripromette, infatti, di proseguire l'attività nel settore cave e pavimentazioni, che costituisce il suo *core*

business storico, e di dismettere invece beni non essenziali al suo esercizio, ed in particolare:

- il ramo d'azienda del settore costruzioni, che, a seguito di procedura competitiva esperita nella fase di preconcordato, è stato già concesso in affitto a [redacted] Cav. [redacted] S.p.A. e [redacted] Costruzioni S.r.l., con impegno delle stesse all'acquisto per un corrispettivo di € 1.650.009,00, oltre ad € 150.000,00 per rimborso di spese di progettazione già sostenute da [redacted] e ad una somma corrispondente all'1,5% dell'importo netto di aggiudicazione di contratti d'appalto in gare cui la proponente aveva partecipato ed in corso di aggiudicazione;
- un complesso immobiliare denominato [redacted] sito in Mezzocorona, di cui si prevede la vendita in cinque anni per un prezzo di € 4.775.000,00;
- la partecipazione nella società croata [redacted], per la quale, a seguito della presentazione di un'offerta irrevocabile d'acquisto, è stata autorizzata ed esperita altra procedura competitiva, destinata ad apportare alla massa un introito quantificabile, al netto delle spese per mediazione e riscatto dei beni in leasing, in € 4.160.206,00;
- crediti, per un ammontare complessivo di € 15.550.106,00, con previsione, in particolare, di realizzo del credito vantato verso la controllante [redacted], pari a circa un milione di euro, mediante *datio in solutum* (e cioè cessione di un credito fiscale, di un ramo d'azienda e di una partecipazione nella società [redacted] S.r.l., quest'ultima destinata a successiva vendita);
- lavori in corso in ordinazione per € 5.979.317,00.

A comporre l'attivo destinato al soddisfacimento dei creditori concorre poi – oltre a poste minori, quali disponibilità liquide per circa € 32.000,00 –, la liquidità rinveniente dalla prosecuzione dell'attività nel settore cave e pavimentazioni, stimata in € 13.000.000,00.

Il tutto, per un attivo complessivamente pari ad € 46.794.749,00, ed a fronte di un passivo di complessivi € 64.198.982,00, di cui € 10.232.581,00 per spese di procedura ed altri crediti in prededuzione, € 11.888.941,00 per crediti privilegiati, ed € 42.077.460,00 per crediti chirografari.

In particolare, fra le passività destinate ad essere soddisfatte in sede di esecuzione del concordato, ed alle quali sono commisurati il fabbisogno concordatario e le percentuali di soddisfacimento dei creditori (prospettato come integrale per i crediti in prededuzione e quelli privilegiati, e parziale, con percentuale variabile dal 41/50% al 75%, per le tre classi di creditori chirografari), non sono considerati i debiti maturati da [redacted] per € 17.606.387,00 nei confronti di due istituti di credito che avevano iscritto ipoteca su beni produttivi ricompresi nel ramo cave, ai quali la società ha proposto una moratoria nel pagamento di detti crediti per tutta la durata del piano, salvo il riconoscimento per tale periodo degli interessi contrattualmente pattuiti; al riguardo la debitrice precisava in ricorso che il raggiungimento del predetto accordo rappresentava condizione essenziale ed imprescindibile della proposta, da realizzarsi entro il termine previsto per il deposito della relazione ex art. 1721, fall.

Altra condizione sospensiva essenziale della proposta era prevista con riguardo alla posizione di [redacted] Leasing: la definizione, previa autorizzazione del GD ex art. 167 l. fall., di un accordo transattivo con tale società che prevedesse: i) il riscatto dei beni in leasing da trasferire all'aggiudicatario della partecipazione in [redacted] ii) la prosecuzione dei leasing immobiliari del ramo cave; iii) lo scioglimento invece di quello relativo ad un immobile sito in [redacted] con riconoscimento di una somma in favore di [redacted] a titolo di indennizzo, appostata in chirografo; iv) la prosecuzione dei leasing immobiliari relativi al [redacted] [redacted] con sospensione del pagamento dei canoni per il periodo di durata del piano e riconoscimento in tale periodo soltanto di interessi.

Ulteriore accordo è stato infine proposto al pool di banche che ha finanziato l'operazione [redacted] e che ha ipoteche iscritte su tale compendio immobiliare, e cioè la deroga al termine annuale previsto dall'art. 186 *bis* l. fall. per il pagamento dei crediti privilegiati, ed anche la conclusione di tale accordo era configurato come condizione sospensiva della proposta concordataria.

Tutt'e tre queste condizioni si sono avverate prima del termine che era stato all'uopo stabilito, come attestato dal Commissario nella relazione ex art. 172 l. fall.

Mentre in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alla procedura di concordato può esser richiamato quanto al riguardo osservato col provvedimento emesso il 2 agosto 2013, con il quale venne assegnato il termine di cui all'art. 161, comma 6°, l. fall., in relazione alla proposta, al piano ed alla documentazione presentati da [redacted] va ribadito il giudizio già espresso col decreto del 6 febbraio 2014 in ordine all'insussistenza di profili di inammissibilità ed alla correttezza della suddivisione dei creditori chirografari in classi.

Con riguardo alle classi, la debitrice ne ha formato tre, delle quali la prima è rappresentata dai fornitori strategici alla prosecuzione dell'attività del ramo cave, la seconda è composta da banche che hanno concluso con [redacted] previa autorizzazione del GD ex art. 161, comma 7°, l. fall., un accordo transattivo per lo scioglimento di contratti di anticipazione su fatture o su crediti, e la terza infine avente carattere residuale, comprendendo ogni altro creditore chirografario. Come già osservato nel decreto di ammissione, la suddivisione dei creditori prospettata dalla debitrice è corretta, essendo ravvisabile, con riferimento sia ai fornitori strategici che agli istituti di credito compresi nella classe seconda, un interesse economico omogeneo all'interno della classe, e distinto rispetto a quello delle altre due classi: nel primo caso si tratta di creditori che continueranno ad operare

con la debitrice nel settore cave, ed il cui interesse si presenta per ciò solo differenziato rispetto a quello degli altri chirografi; nel secondo, di istituti di credito che avevano già subito la sospensione dei contratti di anticipazione bancaria stipulati da [REDACTED] a seguito di provvedimento adottato dal GD ai sensi dell'art. 169 *bis* l. fall., e che hanno acconsentito alla risoluzione anticipata di tali contratti, con effetti sostanzialmente sovrapponibili a quelli che sarebbero derivati da un loro scioglimento ex art. 169 *bis*.

Le percentuali di soddisfacimento previste per tali classi, originariamente indicate nella misura rispettiva del 75, 70, e 50%, sono state modificate da [REDACTED] con la memoria depositata il 6 giugno 2014, ed indicate in una forbice compresa fra il 61 ed il 70% per i creditori della seconda classe e fra il 41 ed il 50% per i creditori di classe terza, immutata la percentuale del 75% prevista per quelli della prima classe. A tale modifica [REDACTED] ha accompagnato la precisazione che si tratta di percentuali vincolanti per la società, nella misura minima prevista per i creditori delle classi seconda e terza, con ciò facendo venir meno un possibile profilo di inammissibilità della proposta – atteso che soltanto per il concordato con cessione dei beni può predicarsi il carattere non vincolante della percentuale di soddisfacimento dei chirografi, atteso che, in esso, la prestazione dedotta in contratto è rappresentata dalla messa a disposizione dei beni in favore dei creditori, ed il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione è riferibile a tale prestazione, rispetto alla quale è necessario e sufficiente che nella proposta concordataria siano indicati gli elementi che consentono di individuare i beni oggetto di cessione.

Per quel che poi concerne il trattamento previsto per le banche che vantano crediti assistiti da ipoteca su immobili ricompresi nel ramo cave, va ribadito che l'art. 186 *bis*, comma 2°, lett. c), l. fall. consente al debitore che proponga un concordato in continuità di prevedere una moratoria fino ad un anno

dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca. È noto che tale disposizione è stata da alcuni interpretata nel senso di escludere la possibilità di una moratoria per un periodo superiore all'anno, mentre altri, valorizzando il collegamento da essa istituito fra moratoria di un anno ed esclusione dal diritto di voto, ne ammettono la possibilità a condizione che, in questo caso, i creditori muniti di cause di prelazione siano ammessi al voto; fra i sostenitori di quest'ultima tesi sono poi discusse le modalità dell'ammissione al voto dei creditori in questione (se, cioè, per l'intero credito da essi vantato o soltanto per una porzione), e la necessità o meno di un loro autonomo classamento. Nel caso di specie, tuttavia, la circostanza che la moratoria superiore all'anno è stata prevista dalla debitrice non già quale effetto dell'approvazione della proposta concordataria ad opera della maggioranza dei creditori, ma come frutto di un accordo da raggiungersi – e ad oggi raggiunto – con i singoli istituti di credito interessati, induce ad escludere che si pongano le predette problematiche. Analogamente è da dirsi quanto ai crediti vantati dal pool di banche che hanno finanziato l'operazione immobiliare [redacted] e che hanno ipoteca iscritta su tale compendio: si tratta, in tal caso, di beni non funzionali all'esercizio dell'attività di impresa dei quali il piano prevede la liquidazione, sicché, sebbene la debitrice parlasse anche in tal caso, nel ricorso depositato il 23 dicembre 2013, di deroga al termine annuale previsto dall'art. 186 bis, comma 2°, lett. c), ad essi in realtà tale disposizione (comunque la si voglia interpretare) non trova applicazione, ed il pagamento ne dovrebbe quindi avvenire all'esito della liquidazione e nei tempi ordinariamente necessari in caso di esecuzione individuale ovvero di fallimento, discutendosi peraltro pure in questo caso della possibilità che pagamenti previsti in tempi maggiori rispetto a quelli prevedibili in ambito di esecuzione individuale o fallimentare siano compensati dal riconoscimento del diritto di voto. Nella specie la [redacted] ne ha previsto la vendita

nell'arco dell'intera durata del piano, e quindi in un quinquennio, e con le medesime scansioni temporali ha correlativamente previsto il pagamento dei creditori ipotecari (cfr. pag. 47 del piano): ciò sul presupposto che vendite all'asta realizzate nell'arco di un anno porterebbero ad un minor realizzo e ad una probabile incapienza dei beni rispetto ai crediti ipotecari. Che, tuttavia, l'arco temporale di cinque anni così proposto sia uguale a quello prevedibile in ambito di esecuzione individuale ovvero di fallimento, ovvero ad esso superiore, con le problematiche che in questo secondo caso ne conseguono, anche in punto di necessità della relazione giurata ex art. 160, comma 2°, 1. fall., è questione che qui non rileva, perché anche al pool banche che ha finanziato l'operazione [REDACTED] la debitrice ha proposto di acconsentire alle vendite, ed ai conseguenti pagamenti, nell'arco di cinque anni (ed anche in tal caso il consenso è stato già prestato).

Con riferimento alle condizioni specificamente previste dall'art. 186 *bis* 1. fall., la società ha depositato un piano economico finanziario del ramo per il quale è prevista la continuità, contenente le indicazioni di cui al comma 2°, lett. a), di tale articolo, che hanno formato oggetto dell'attestazione del professionista che ha redatto la relazione di cui all'art. 161, comma 3°, 1. fall., unitamente alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano. Il medesimo professionista ha infine attestato la convenienza della prosecuzione dell'attività di impresa rispetto ad una prospettiva meramente liquidatoria, e, quindi, l'idoneità del concordato in continuità, così come proposto da [REDACTED] ad assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori.

Il Commissario Giudiziale, pur evidenziando che la valutazione dell'ipotesi meramente liquidatoria, e della sua non convenienza rispetto a quella del concordato in continuità, si fonda principalmente sull'esclusione dal piano dei creditori ipotecari con garanzia sulle cave, ammontanti a euro 17,6 milioni,

nonchè, e soprattutto, su una stima dei terreni e degli impianti relativi alle cave fondata su un forte abbattimento (del 65%) del loro valore di mercato, e pur rilevando che sulla base degli stessi criteri adoperati dal perito che ha stimato tali beni la svalutazione è in realtà quantificabile nella minor misura del 53%, rideterminando pertanto lo scarto fra le percentuali di soddisfacimento dei chirografari nello scenario liquidatorio ed in quello della continuità in misura inferiore a quella indicata dal professionista attestatore (circa 21 punti percentuali in meno nella prima ipotesi a fronte dei 24 assunti dal professionista), ha poi osservato che l'ipotesi meramente liquidatoria sarebbe più conveniente rispetto alla proposta concordataria con continuità aziendale solo allorché i prezzi di vendita degli immobili e degli impianti relativi alle cave raggiungessero un prezzo di realizzo superiore al 75% del valore corrente di mercato: queste informazioni sono state portate a conoscenza dei creditori, che, come già detto, hanno approvato a larga maggioranza il concordato.

I creditori sono stati inoltre informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 179, comma 2°, l. fall., che nei primi nove mesi di quest'anno l'andamento della gestione della società ha fatto registrare degli scostamenti rispetto alle previsioni del piano. In particolare, la gestione del ramo in continuità presenta al 30 settembre 2014 un risultato economico netto negativo per € 665.000,00, mentre il piano, pur prevedendo alla stessa data un risultato d'esercizio ancora negativo, lo preventivava nella minor misura di € 53.000,00. Dal canto suo la società, nella memoria di costituzione depositata per il giudizio di omologa e nella relazione economica/finanziaria ad essa allegata, ha illustrato le ragioni che hanno determinato questi scostamenti e quelle che la inducono a prognosticare un riallineamento con le previsioni del piano entro la fine dell'anno.

Al riguardo, questo Tribunale è senz'altro chiamato a verificare se i predetti scostamenti possano concretizzare l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art.

186 bis l. fall., e/o fondare un giudizio di manifesta inettitudine del piano a realizzare la causa concreta del concordato, e sotto entrambi i profili la risposta è negativa.

All'uopo va infatti ed innanzi tutto considerato che vi sono state circostanze oggettive e contingenti che hanno determinato un "rallentamento" dell'attività di █████ nel periodo considerato – diverse ed ulteriori rispetto alle difficoltà connesse al fatto stesso di trovarsi in concordato preventivo, difficoltà che, sebbene esposte anch'esse dalla società a giustificazione degli scostamenti, non potevano non essere state considerate nel piano, tant'è vero che, come detto, esso prevedeva per l'anno 2014 un risultato d'esercizio in perdita -: l'adozione da parte della Provincia Autonoma di Trento, in data 20 agosto 2013, di una circolare "*in materia di partecipazione alle procedure negoziate e alle procedure di affidamento di spese in economia da parte di imprese in concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1947, n. 267*", con la quale si è ritenuto che tali imprese non potessero iscriversi all'elenco telematico delle imprese da invitare alle procedure negoziate, circolare che, sino al suo annullamento ad opera del TAR nel maggio 2014, ha comportato l'esclusione di █████ dagli inviti a partecipare a gare d'appalto pubbliche indette dalla Provincia; le avverse condizioni metereologiche della stagione primaverile e di quella estiva, poco propizie, a causa delle frequenti precipitazioni piovose, all'esecuzione di lavori di pavimentazione stradale.

A ciò occorre aggiungere che:

- malgrado i ricavi conseguiti nel periodo siano stati inferiori a quelli preventivati, la società è riuscita a contenere il disavanzo in virtù di una maggiore marginalità delle vendite e del contenimento dei costi fissi, così da realizzare un margine di contribuzione industriale la cui incidenza rispetto ai ricavi netti è superiore alle previsioni del piano;

- la gestione del ramo in continuità nei primi nove mesi del 2014 ha generato un cash-flow positivo per € 169.000,00 (segno, evidenzia il Commissario, che la gestione non ha sottratto risorse alla massa dei creditori);
- il volume della produzione di conglomerato bituminoso nel mese di agosto 2014 risulta superiore (del 39,8%) rispetto alle previsioni del piano per lo stesso mese, ed un incremento, sebbene più modesto (del 7,9%), è segnalato anche per la produzione del settore pavimentazioni.

Si tratta di circostanze evidenziate o confermate dal Commissario nel parere espresso ex art. 180 l. fall. e nelle osservazioni all'ultima relazione informativa depositata da [REDACTED]. In sede di udienza la società ha poi depositato un consuntivo dell'andamento delle vendite di conglomerati e di inerti dal 1° al 21 ottobre 2014 che riporta dati in linea, ed anzi sia pur di poco superiori, alla stima che essa aveva fatto per lo stesso periodo nel forecast allegato alla memoria di costituzione, ed il Commissario ha riferito di aver constatato, in occasione dell'ultimo accesso in azienda il 16 ottobre 2014, che gli obiettivi di fatturato per tale mese erano stati raggiunti per circa la metà.

Da ultimo può infine rilevarsi che le principali ragioni che hanno determinato la crisi di [REDACTED] quali esposte dalla società nel ricorso per concordato preventivo e riscontrate dal Commissario nella relazione ex art. 172 l. fall., sono da ricondursi al ramo infrastrutture e costruzioni, ovvero ad investimenti destinati anch'essi, nel presente concordato, ad essere dismessi (l'insufficienza marginalità dei lavori acquisiti in questo ramo, l'appesantimento finanziario conseguente alle operazioni immobiliari, dirette ed indirette, intraprese dalla società ed alla diversificazione estera, ed in particolare agli investimenti effettuati in favore della controllata serba [REDACTED]). Nella relazione il Commissario evidenziava infatti come dall'analisi della composizione dei ricavi del periodo 2009-2013 risultasse che "il volume di attività

dei settori per i quali la Società ha prospettato la continuità aziendale (produzione inerti/conglomerati e lavori di pavimentazioni stradali) manifesta una sostanziale tenuta, se si eccettua l'anno 2013. La forte riduzione ha interessato il ramo costruzioni che, nel Piano concordatario, è destinato alla cessione”.

Sulla scorta di tutto quanto sin qui osservato può quindi escludersi che la prosecuzione dell'attività d'impresa sia manifestamente dannosa per i creditori, ovvero che ricorra l'ipotesi di una manifesta non fattibilità del piano. Del resto, nel parere depositato ex art. 180 l. fall. il Commissario, pur non escludendo la possibilità che si verifichi un ritardo nel pagamento dei creditori chirografari, ha concluso confermando il giudizio di fattibilità del piano concordatario già espresso nella relazione ex art. 172 l. fall.

La procedura si è poi svolta regolarmente, e, come già in precedenza osservato, all'esito delle operazioni di voto sono state raggiunte le maggioranze prescritte dall'art. 177 l. fall.; nessuna opposizione è stata infine proposta.

Resta da affrontare un'ultima questione.

Il concordato proposto da [redacted] è da essa stesso definito “misto”. In effetti esso prevede la dismissione di asset non essenziali all'esercizio dell'attività imprenditoriale che la società intende proseguire – e cioè, come già detto, quella nel settore cave e pavimentazioni –. Di per sé, ciò non comporterebbe la qualificazione del concordato, in senso tecnico-giuridico, come “concordato misto”, giacché è lo stesso art. 186 *bis* a precisare che la proposta concordataria in continuità può prevedere la liquidazione di beni non essenziali allo svolgimento dell'attività. La peculiarità della fattispecie in esame è data però dal fatto che [redacted] esercitava attività imprenditoriali diverse (e cioè, da un lato, l'attività estrattiva di granulati di materiali inerti, la produzione e vendita di prodotti asfaltico-bituminosi in genere, e l'esecuzione di lavori stradali, autostradali,

aeroportuali, etc., e, dall'altro, l'attività immobiliare in genere – v. l'oggetto sociale risultante dalla visura camerale), ed era inoltre sostanzialmente strutturata in due aziende autonome, tant'è che dei 106 dipendenti che essa aveva in origine 68 erano occupati nel settore cave e pavimentazioni e 38 nel settore costruzioni (cfr. pag. 7 della relazione ex art. 172).

Per questa ragione è effettivamente corretto parlare di “concordato misto”, giacché l'art. 186 *bis*, laddove consente la dismissione di beni non funzionali all'esercizio dell'attività di impresa, ne presuppone l'unicità, o, meglio, l'unicità del complesso dei beni organizzati per il suo esercizio.

Orbene, è noto che, nel caso di contratto misto, costituito cioè da elementi di tipi contrattuali diversi, è applicabile disciplina unitaria del contratto prevalente, salvo che gli elementi del contratto non prevalente, regolabili con norme proprie, non siano incompatibili con quelli del contratto prevalente, dovendosi in tal caso procedere, nel rispetto dell'autonomia contrattuale, al criterio dell'integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto (cfr., fra le tante, Cass., 20 gennaio 2005, n. 1150).

Nella specie, lo “inserto liquidatorio” si presenta, sotto il profilo numerico, prevalente: dell'attivo destinato al soddisfacimento dei creditori, ammontante complessivamente a circa 46,8 milioni di euro, solo 13 sono destinati a rinvenire dai flussi generati dalla prosecuzione dell'attività di impresa, mentre non sembra che a tal fine possa considerarsi il fatto che la continuità consente di escludere dal novero delle passività destinate ad essere soddisfatte in sede di esecuzione del concordato i debiti per circa 17,6 milioni di euro nei confronti delle banche che hanno iscritto ipoteca su beni produttivi ricompresi nel ramo cave, perché si tratta di circostanza rilevante al diverso fine di valutare la convenienza della proposta concordataria rispetto a quella liquidatoria.

La prevalenza dell'aspetto liquidatorio importa dunque la necessità di procedere alla nomina di un Liquidatore Giudiziale e del Comitato dei Creditori. Per altro verso, tuttavia, il regime disciplinato dall'art. 182 l. fall., che rimette l'esecuzione del concordato al Liquidatore e richiede l'espressione di pareri da parte del Comitato dei Creditori e del Commissario, appare intrinsecamente incompatibile con i processi decisionali e le esigenze di celerità che caratterizzano l'esercizio dell'attività di impresa. In ragione di ciò, i compiti del Liquidatore e del Comitato dei Creditori andranno limitati, appunto, allo "inserto liquidatorio", e sempre in relazione a tale "inserto" andrà limitata la determinazione delle modalità di liquidazione, salvo, peraltro, l'affidamento delle attività di riparto del ricavato dell'attivo, ivi compreso quello rinveniente dalla prosecuzione dell'attività di impresa, al medesimo Liquidatore.

La società, per l'eventualità che il Tribunale ritenesse necessaria la nomina di un Liquidatore, ha indicato il nominativo del dr. [REDACTED] il quale entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione di [REDACTED] e percepirà un compenso – inferiore a quello determinato alla stregua del D.m. n. 30/2012 – già previsto nel piano a tale titolo. Trattandosi di dottore commercialista iscritto nel registro dei revisori contabili, dei quali non risulta nessun pregresso rapporto con GAB, l'indicazione è vincolante per il Tribunale, fermo restando che le funzioni di Liquidatore sono diverse ed ulteriori rispetto a quelle di componente del Consiglio di Amministrazione e non potranno quindi essere esercitate collegialmente.

In ordine alle modalità di liquidazione degli asset, fermo restando l'esito delle procedure competitive già esperite, ed alle modalità del riparto, si provvede come da dispositivo.

P.Q.M.

Omologa il concordato preventivo proposto da [REDACTED] S.p.A.

Nomina Liquidatore Giudiziale il dr. [redacted] e conferma la nomina del dr. [redacted] quale Commissario Giudiziale.

Nomina il Comitato dei Creditori nelle persone di:

Cassa Rurale di [redacted]:

[redacted] S.r.l.;

[redacted] S.r.l.

Stabilisce, quanto alle modalità di liquidazione, che:

- all'atto dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore prenderà in consegna tutti i beni ceduti, provvedendo a redigere, con apposito verbale da depositare in cancelleria, un inventario degli stessi alla presenza del Commissario Giudiziale e del legale rappresentante della società e provvederà a redigere, in collaborazione con il Commissario Giudiziale e con la debitrice, l'elenco dei creditori con l'indicazione dell'entità del credito e dell'eventuale prelazione, elenco da comunicarsi a tutti i creditori con l'invito a presentare osservazioni e contestazioni nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, con l'ulteriore precisazione che, nei quindici giorni successivi, il debitore, ove lo ritenga opportuno, potrà esporre al liquidatore i propri rilievi in ordine alle osservazioni e contestazioni eventualmente pervenute, con comunicazione dei predetti rilievi agli interessati i quali, a loro volta, potranno rispondere entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del liquidatore;

il Liquidatore dovrà inoltre procedere a liquidare l'attivo mediante le procedure competitive che riterrà più opportune e secondo condizioni economiche in grado di assicurare la corretta esecuzione del piano omologato, richiedendo il parere del Comitato dei Creditori, del Commissario Giudiziale e del legale rappresentante della società prima di effettuare qualsiasi vendita, compiere atti eccedenti l'ordinaria

amministrazione, stare in giudizio come attore o convenuto, nominare avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici, salvo in ogni caso la necessità di informarne il Giudice Delegato almeno dieci giorni prima del perfezionamento dei suddetti atti – che dirimerà ogni eventuale contrasto di pareri adottando le decisioni definitive – e previa in ogni caso autorizzazione del Comitato dei Creditori in caso di vendite:

- il Liquidatore dovrà versare le somma comunque ricavate dall'attività di liquidazione su di un conto corrente intestato alla procedura concorsuale ed acceso presso un ente creditizio all'uopo designato dal Giudice Delegato,
- i prelievi da tale conto dovranno essere previamente vistati dal Commissario Giudiziale, ed una copia dell'estratto conto dovrà essere trasmessa al medesimo Commissario;
- entro il 31 dicembre 2014 e, successivamente, al termine di ogni sei mesi il Liquidatore dovrà redigere un rapporto riepilogativo sullo stato delle operazioni di liquidazione, sulle iniziative assunte e su ogni altra circostanza inerente all'espletamento del proprio incarico, da inviare a mezzo posta elettronica certificata, unitamente agli estratti conto dei depositi bancari o postali relativi al periodo, al Commissario Giudiziale, il quale a sua volta provvederà a trasmettere l'uno e gli altri al Giudice Delegato e ad inviarne copia ai creditori a mente dell'art. 182, comma 2°, 1. fall.

il Liquidatore, una volta esaurite le operazioni di liquidazione, dovrà presentare il conto della gestione.

Stabilisce inoltre, con riferimento all'esecuzione del concordato in continuità:

- che, entro il 31 dicembre 2014 e, successivamente, al termine di ogni trimestre, il debitore predisponga una relazione riepilogativa in ordine alla

gestione economica e finanziaria dell'impresa, corredata da una situazione economica-patrimoniale infrannuale, e dell'indicazione delle più rilevanti operazioni economiche e finanziarie compiute o che intende compiere, da inviare al Commissario Giudiziale, il quale provvederà a trasmetterla al Tribunale corredata delle proprie osservazioni e ad inviarla ai creditori a mente dell'art. 182, comma 2°, 1. fall.; eventuali istanze di secretazione di operazioni concretanti scelte strategiche saranno valutate dal Giudice Delegato su parere del Commissario prima della comunicazione della relazione ai creditori:

Stabilisce infine che:

- il Liquidatore dovrà riferire tempestivamente al Giudice Delegato, al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori il verificarsi di qualsiasi circostanza che possa determinare l'impossibilità di addivenire alla corretta attuazione del piano di concordato;
- il Liquidatore dovrà depositare su un conto dedicato i proventi destinati al soddisfacimento dei creditori sia che provengano dall'attività di liquidazione sia che siano stati trasferiti semestralmente, secondo le previsioni del piano dalla gestione dell'impresa, dando atto nelle sue relazioni del rispetto del piano per quanto riguarda la tempistica e l'entità dei trasferimenti effettuati dall'impresa;
- il Liquidatore dovrà inoltre provvedere a ripartire, con la periodicità indicata nell'art. 110 l. fall. o comunque determinata dal Giudice Delegato e con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 110 l. fall., le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti mediante piani di riparto da approvarsi dal Giudice Delegato, sentito il Commissario Giudiziale, effettuando i pagamenti ai singoli creditori mediante bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile con successiva trasmissione al

Commissario Giudiziale ed al Giudice Delegato di un elenco degli assegni spediti o dei bonifici effettuati, nonché ad accantonare le somme necessarie per il pagamento delle ulteriori spese della procedura (laddove le stesse non possano trovare soddisfazione nel deposito cauzionale originariamente versato), e dei creditori eventualmente contestati o irreperibili secondo le modalità dettate dal Tribunale previa espressa istanza in tal senso avanzata;

- il controllo sull'esecuzione del concordato è affidato al Commissario Giudiziale, che potrà a tal fine visionare i bilanci, le scritture contabili e gli atti e verbali degli organi amministrativi e dell'organo di controllo, e dovrà riferire nelle proprie relazioni dell'adempimento della proposta concordataria nonché di ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio al ceto creditorio;
- l'emissione dei provvedimenti opportuni volti a risolvere ogni questione che dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione della proposta di concordato, nonché a dirimere eventuali conflitti insorti fra gli organi della procedura ovvero fra questi ultimi e la società proponente, è rimessa al Giudice Delegato.

Si comunichi alla debitrice, al Commissario Giudiziale e al Liquidatore Giudiziale

Trento, 23 ottobre 2014

Il Giudice rel.

Dr. Monica Attanasio

Il Presidente

dr. Aldo Giuliani